

# DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE

## **PREMESSA: IL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE TABELLARE.**

È opportuno premettere al contenuto del documento organizzativo generale che si è data tempestiva attuazione a tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 13 e segg. della circolare del C.S.M. n. 10502 del 23.7.2020. Più precisamente:

- con decreto del 3.9.2020 è stato nominato nella persona della dr.ssa Rosella Modarelli – presidente della III sezione civile – il magistrato collaboratore per la predisposizione della segnalazione tabellare; la dr.ssa Modarelli ha dato compiuta attuazione all’incarico, occupandosi in special modo della strutturazione degli uffici per il processo del settore civile;
- con note del 3.9.2020 e dell’8.10.2020 sono state richieste ai due MAGRIF (civile e penale) le relazioni sullo stato d’informatizzazione dell’Ufficio; tali relazioni sono pervenute, rispettivamente, il 7.11.2020 ed il 12/21.10.2020;
- con nota del 30.9.2020 è stata chiesta al Dirigente amministrativo una relazione in ordine allo stato dei servizi ed alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza; la relazione è pervenuta il 22.10.2020;
- con note del 6.10.2020 è stato chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed al Procuratore della Repubblica di Foggia di far pervenire eventuali contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’Ufficio; quest’ultima richiesta è stata riscontrata dal Procuratore Aggiunto con nota pervenuta il 15.10.2020;
- in data 7.10.2020 sono state formalmente chieste ai Presidenti delle Sezioni ed al Giudice coordinatore della Sezione GIP/GUP le rispettive proposte di nuova organizzazione tabellare che tutti i Presidenti ed il Giudice coordinatore hanno tempestivamente presentato;
- in data 26.10.2020 si è svolta la riunione di tutti i Magistrati professionali ed onorari al fine di raccogliere i loro contributi in merito alla predisposizione la segnalazione tabellare;
- con nota in data 27.10.2020 è stato comunicato l’interpello per la scelta del magistrato incaricato del coordinamento della sezione GIP/GUP al quale ha fatto seguito unicamente la dichiarazione di disponibilità dell’attuale coordinatore dott. Carlo Protano;
- in data 8.1.2021 si è svolta apposita riunione con i presidenti di sezione, il giudice coordinatore della sezione GIP/GUP ed il dirigente amministrativo per l’acquisizione dei rispettivi pareri in merito alla istituzione degli uffici del processo.

## **1) ANALISI DELLO STATO DEI SERVIZI, DEI CARICHI DI LAVORO E DEI FLUSSI DELLE PENDENZE, CON INDICAZIONE DELLE CAUSE**

## DI DISFUNZIONE RILEVATE A SEGUITO DEI MONITORAGGI ESEGUITI ALL'INTERNO DI CIASCUN SETTORE/SEZIONE.

L'analisi dello stato dei servizi (*stricto sensu*) non evidenzia particolari criticità. Sulla scorta dei contributi informativi offerti dai Direttori delle cancellerie, si può affermare che i servizi connessi alla giurisdizione vengono assicurati con regolarità, anche se sono comuni a quasi tutti i Responsabili di settore le doglianze relative alla carenza del Personale (scopertura del 23,11%) ed alla inadeguatezza degli spazi per la ricezione dell'utenza, la conveniente sistemazione delle postazioni di Lavoro, la custodia dei fascicoli. È avvertita, inoltre, l'esigenza di una più ampia digitalizzazione degli atti e di una implementazione del PCT. Ed invero le maggiori difficoltà sembrano riguardare i servizi relativi al settore penale o ad alcune sue micro-aree (p.e. gratuito patrocinio, decreti penali) nelle quali la gestione meramente cartacea degli adempimenti rende più faticose la "lavorazione" delle udienze e la evasione delle richieste dei difensori. Da ultimo, sono state segnalate allo scrivente, con qualche preoccupazione, le difficoltà connesse al prossimo avvio del TIAP attualmente in fase di sperimentazione.

Ai fini della corretta valutazione dei dati statistici relativi ai flussi delle pendenze ed al Lavoro svolto, è il caso di specificare che l'assetto organizzativo del Tribunale non ha subito modificazioni di rilievo nel corso del triennio 2017/2019: pressoché immutati sono rimasti il numero e la specializzazione delle Sezioni, la distribuzione dei Giudici, i criteri di assegnazione degli affari, etc.

Veniamo, dunque, all'analisi dei carichi di Lavoro e dei flussi delle pendenze; dai prospetti statistici forniti da ciascuna cancelleria emerge quanto segue:

- le pendenze del contenzioso civile ordinario sono significativamente diminuite, essendosi ridotte da 19.660 a 16.885 cause (- 14% ca.). L'analisi dei dati evidenzia che al lento ma costante decremento delle sopravvenienze ha corrisposto una sostanziale invarianza delle definizioni nei primi due anni ed una riduzione solo al termine dell'ultimo anno (complessivamente 9.892 cause) evidentemente imputabile alle gravissime carenze di organico in parte eliminate solo nel corso del corrente anno (nel corso del mese di novembre u.s. hanno assunto servizio presso la prima e la seconda sezione civile ben cinque MOT).

Nell'ambito di tale macro-area è possibile constatare che tutte le sezioni hanno fatto registrare nel complesso un apprezzabile saldo positivo tra le sopravvenienze e le definizioni; per la seconda e la terza sezione tale andamento è stato costante nell'intero triennio. Unicamente la prima sezione, e limitatamente all'anno 2017, ha fatto registrare un saldo negativo (- 275 procedimenti): è da rimarcare al riguardo che il dr. Buccaro ha assunto le funzioni di presidente della sezione solo il 17.7.2017 e, dunque, la riorganizzazione tabellare da lui attuata ha potuto dispiegare i suoi effetti positivi sulla produttività a partire dall'anno 2018.

- Le pendenze relative a separazioni e divorzi contenziosi sono costanti (essendo passate dalle 1.479 alle 1.477 finali). Va comunque segnalato che nel triennio si registra un netto aumento delle definizioni (da 592 a 863 procedimenti). Positivo anche il *trend* delle separazioni e dei divorzi consensuali la cui pendenza si è ridotta da 248 a 194 procedimenti.

- Le pendenze relative ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali sono lievemente aumentate (da 945 a 1.019). In questo settore si è registrato nei primi due anni un saldo negativo tra le sopravvenienze e le definizioni (complessivamente nel triennio le procedure esaurite sono stati appena 274) che restano comunque annualmente insufficienti a ridurre la mole delle pendenze che produce l'effetto di allungare la



durata media dei procedimenti ad oltre dieci anni. Pertanto, nel prossimo triennio sarà d'uopo provvedere alla sollecita definizione delle procedure più risalenti, segnatamente quelle instaurate dinanzi al soppresso Tribunale di Lucera, che in numero di 150, rappresentavano ancora il 15% circa delle pendenze alla data del 31.12.2019. Continuano ad aumentare anche le procedure concorsuali (ex. lege n.3/2012) in materia di composizione delle crisi per sovraindebitamento, anch'esse connotate da tempi lunghi di definizione. (dal 1/7/2019 al 30/6/2020 sono state iscritte n. 43 procedure e ne sono state definite solo 4 portando le pendenze finali a 69).

- Le pendenze relative alle esecuzioni immobiliari sono diminuite da 3.948 a 3.689 (- 6,5% ca.) in ragione della progressiva riduzione delle sopravvenienze e di una sostanziale stabilità delle definizioni (mediamente 650 annue), comunque sempre in numero affatto insufficiente a ridurre il gran numero delle procedure iscritte. Alla conseguente modestia degli indici di smaltimento corrisponde una durata media dei procedimenti che è in assoluto la più alta del Tribunale di Foggia: le statistiche fornite dal CSM per il programma di gestione dell'annata 2018/2019 riportavano per questo settore una durata media di 2.929 giorni.

- Le pendenze relative alle esecuzioni mobiliari si sono ridotte del 43% nel corso del triennio (da 3.813 a 2.174) con un saldo nettamente positivo tra le sopravvenienze e le definizioni per i primi due anni ed una sostanziale stabilizzazione nel corso dell'ultimo (media di oltre 4.092 definizioni annue). Anche in questo triennio, dunque, si è registrato un significativo miglioramento rispetto alla situazione immediatamente successiva alla soppressione del Tribunale di Lucera e delle sezioni distaccate.

- Le pendenze relative ai procedimenti non contenziosi della volontaria giurisdizione sono sia pur non di molto aumentate progressivamente nel corso del triennio (da 532 a 547 procedimenti). Il dato negativo è imputabile esclusivamente al notevole incremento delle sopravvenienze ascese da 3.471 a 4.161 perché la media annua delle definizioni è stata di ben 3.932 procedimenti.

- A questi dati relativi ai procedimenti non contenziosi, va aggiunto il rilievo del notevole aumento della pendenza delle amministrazioni di sostegno (da 1.254 a 1.868) e delle tutele (da 1.781 a 2.065) nonché della stabilità del dato relativo alle curatele (da 128 a 130).

- Le pendenze relative alle controversie individuali di Lavoro (compreso il pubblico impiego) sono diminuite del 40% circa (da 3.633 a 2.170 procedimenti), con un costante e rilevante saldo positivo tra le sopravvenienze (mediamente 935 all'anno) e le definizioni (mediamente 1.420 all'anno).

- Le pendenze relative alle controversie previdenziali ed assistenziali sono diminuite del 35% ca. (da 27.619 a 18.054). Tale risultato è l'effetto della straordinaria produttività della Sezione che nei primi due anni ha determinato un saldo largamente positivo delle definizioni, peraltro in parte neutralizzato dall'andamento nuovamente negativo dell'ultimo anno da imputare all'incessante aumento delle sopravvenienze.

- Le pendenze relative ai processi penali di competenza del tribunale monocratico sono aumentate del 37% ca. (da 8.535 a 11.709) in ragione di un incremento costante nel triennio. L'analisi dei flussi rivela che il saldo sensibilmente negativo è il frutto del continuo aumento delle sopravvenienze (ascese da 4.469 a 5.107 iscrizioni; nell'ultimo anno + 221 nuovi procedimenti) non compensato dal concomitante non modesto aumento delle definizioni passate da 3.651 a 4.130 (+ 13%).

- Le pendenze relative ai processi penali di competenza del tribunale collegiale sono diminuite nel triennio del 3% (passando dalle iniziali 325 alle finali 315). La scomposizione dei dati per ciascun anno mostra un saldo fortemente negativo nell'ultima annualità nella quale si è verificata un'allarmante inversione del rapporto tra sopravvenienze e definizioni.

- Meritano un cenno anche i flussi relativi all'Assise che registrano un aumento della pendenza da 2 a 9 processi determinato dal progressivo considerevole incremento delle sopravvenienze ascese nell'ultimo anno a ben 11 processi.

- Le pendenze relative ai procedimenti di competenza del g.i.p./g.u.p. contro persone note sono sensibilmente diminuite del 28% (da 9.568 a 6.938) in conseguenza di una riduzione delle sopravvenienze verificatasi nell'ultimo anno e del mantenimento nel triennio di uno standard di definizioni molto elevato che ha determinato, in ciascuna annualità, un saldo positivo nel rapporto con i procedimenti sopravvenuti.

- Le pendenze relative ai procedimenti di competenza del g.i.p./g.u.p. contro persone ignote sono diminuite nel triennio del 12% ca. (da 12.258 a 10.705). Anche questo risultato è dovuto al favorevole andamento delle sopravvenienze nell'ultima annualità e della costanza positività del flusso delle definizioni (media annua di 21.715 procedimenti).

- Infine, va annotata la stabilità dei flussi del riesame (reale) che registrano una media di 130 sopravvenienze annue, naturalmente definite nei termini di legge.

Riassuntivamente, l'analisi dei flussi testé compendiata rivela che nel settore civile le disfunzioni più marcate si sono manifestate nelle aree delle procedure concorsuali (mancato conseguimento degli obiettivi fissati nel programma di gestione), delle esecuzioni mobiliari e della volontaria giurisdizione in ragione dell'aumento delle pendenze e, soprattutto, dell'allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti. Non si è potuto prevenire tali criticità in ragione della deficitaria situazione dell'organico del settore civile che fino al mese di novembre 2020 ha registrato il permanere di 6 vacanze (nonostante la presa di possesso di 2 giudici trasferiti ai sensi della legge n. 133/98) nonché di numerose e prolungate assenze per maternità; ed invero, nell'ultima annualità del triennio, a fronte di un organico di 38 giudici (34 + 4 presidenti), il F.T.E. era pari a 31,8 (scopertura del 18%); non può essere sottaciuto, infine, che la perdurante assenza/mancanza del Presidente (dal 12.6.2019) - con la conseguente redistribuzione delle sue competenze giurisdizionali tra i giudici delle sezioni civili - ha costituito motivo di aggravio del lavoro per i magistrati delegati e causa di alterazione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio con ricadute sulla produttività generale. Alla complessiva inadeguatezza del numero dei giudici effettivamente in servizio si è sovrapposto il sottodimensionamento dell'organico tabellare della 3<sup>a</sup> sezione cui, come si dirà, occorre porre rimedio.

Quanto al settore penale la disfunzione più macroscopica è costituita dalla entità della pendenza dei procedimenti dibattimentali monocratici ormai prossimi alla soglia delle 12.000 iscrizioni (quella del settore collegiale alla data del 31.12.2020 era di 355 processi) ad onta di una produttività individuale più che apprezzabile. Desta qualche apprensione, peraltro, anche il più recente incremento delle sopravvenienze del settore collegiale e dell'assise da imputare ad interventi normativi che hanno attratto nei rispettivi ambiti di competenza alcune fattispecie tutt'altro che statisticamente marginali (p.e. novella dell'art. 572 c.p., esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo).



Anche per l'area penale la causa principale della rilevata criticità va individuata nella cronica scoperta dell'organico: si consideri, esemplificativamente, che la sola 2<sup>a</sup> sezione penale (1 presidente, 8 giudici), fino al 18 novembre del c.a. (data in cui ha preso servizio una MOT), ha avuto una scoperta di 3 giudici professionali, oltre ad un'assenza per maternità. Non dissimile la situazione dell'altra sezione dibattimentale. A ciò si aggiunga che l'organico del Tribunale è connotato da un elevato indice di ricambio dei giudici determinato dalla non attrattività della Sede.

Le cause delle disfunzioni del settore dibattimentale sono molteplici: oltre che alla carenza dell'organico – peraltro aggravata dalla evidenziata instabilità della sua composizione – il progressivo aumento della pendenza va ascritto anche alla impossibilità di aumentare il numero delle udienze monocratiche (e, quindi, le definizioni) causata dalla insufficienza degli ambienti ad esse destinate (è in fase di ultimazione l'accidentato iter per la costruzione di due nuove aule mediante la chiusura di spazi interni), nonché al segnalato aumento delle sopravvenienze.

## **2) VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NELLA TABELLA RELATIVA AL PRECEDENTE TRIENNIO.**

Il D.O.G. allegato al progetto tabellare per il triennio precedente individuava i seguenti obiettivi:

1. definizione prioritaria dei procedimenti di durata ultratriennale (art. 2 comma 2 bis legge n. 89/2001);
2. definizione prioritaria dei procedimenti in materia di famiglia, di licenziamento, di invalidità ed inabilità, dei procedimenti in cui sia parte un fallimento o un'impresa ammessa al concordato preventivo
3. definizione prioritaria dei procedimenti cautelari e d'urgenza;
4. definizione prioritaria dei procedimenti a carico di detenuti o relativi a reati di particolare allarme sociale.

L'analisi dei dati statistici e le informazioni fornite dai Presidenti delle Sezioni nelle rispettive relazioni consentono di compendiare tale verifica nei termini seguenti:

### 1. Arretrato ultratriennale.

Nel settore penale i procedimenti ultratriennali collegiali sono diminuiti nel periodo 2017-2019 da 74 a 43; di contro, si è registrato un significativo incremento del dato di questa pendenza più risalente nel settore monocratico dove tali procedimenti - pur nella invarianza della percentuale sul totale dei processi non definiti (dal 22% al 20%) - sono aumentati del 25 % (da 1.892 a 2.362).

Quanto al contenzioso civile ordinario, le pendenze ultratriennali sono diminuite da 8.397 (al 1°1.2017) (42% del totale) a 5.201 procedimenti (al 31.12.2019) (31% del totale), con l'abbattimento di un apprezzabile 38% rispetto al dato d'inizio del triennio.

Anche presso la sezione Lavoro l'obiettivo è stato pienamente conseguito: sulla scorta delle rilevazioni statistiche confluite nella relazione della Presidente e rivenienti dai dati degli annuali piani di gestione emerge che l'incidenza della pendenza ultratriennale nel triennio si è ridotta, all'incirca, dal 30% al 9% del totale dei procedimenti da definire.

### 2. a) Famiglia.

L'obiettivo può ritenersi ampiamente raggiunto alla luce dei flussi statistici che denotano un significativo incremento delle definizioni dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi - aumentate da 592 (anno 2017) a 863 (anno 2019) con un incremento del 45% circa - nonché una diminuzione nella misura del 21% circa delle pendenze relative a quelli di separazione e divorzi consensuali. Risulta pienamente rispettato il termine di tre mesi tra il deposito dei ricorsi e la fissazione dell'udienza presidenziale.

2. b) Licenziamenti, invalidità ed inabilità.

Alla priorità in materia di licenziamenti si è data soddisfacente attuazione con la rigorosa applicazione delle disposizioni tabellari che prevedono la trattazione in udienze dedicate ed in particolari fasce orarie dei procedimenti disciplinati dal c.d. rito Fornero.

Quanto alle cause in materia di invalidità ed inabilità, segnatamente a quelle di più risalente iscrizione, la priorità è stata assicurata dall'assegnazione di un numero cospicuo di tali procedimenti al Presidente di Sezione all'atto della formazione del suo ruolo e a i GOP in supplenza dei Magistrati assenti.

Alla realizzazione delle priorità presso la Sezione Lavoro hanno contribuito proficuamente gli stagisti che collaborano stabilmente per l'attività di ricerca giurisprudenziale e per gli adempimenti esecutivi del Lavoro giudiziario ordinario.

2. c) Procedimenti in cui sia parte un fallimento o impresa ammessa a concordato.

L'obiettivo è stato senz'altro raggiunto, come si evince da ciò che la pendenza di questi procedimenti si è ridotta nel triennio da 323 a 264 cause (-18%) nonostante la sopravvenienza di n. 307 iscrizioni (numericamente privi di rilevanza statistica i dati relativi alla sezione Lavoro).

3. Procedimenti cautelari e d'urgenza.

L'obiettivo deve ritenersi sostanzialmente raggiunto perché presso tutte le sezioni tali procedimenti vengono definiti con priorità assoluta in conformità alla loro funzione. Tuttavia, nelle sezioni ordinarie il numero elevato delle sopravvenienze (nel triennio n. 2.000 nuovi procedimenti) non ha consentito di contenere la pendenza che è ascesa da 512 a 560 procedimenti. Parimenti celere la definizione di tali procedimenti presso la sezione Lavoro dove la pendenza è rimasta sostanzialmente invariata (da 36 a 37 con 315 definizioni).

4. Procedimenti a carico di detenuti e di maggior allarme sociale.

I dati statistici non offrono la rappresentazione aritmetica dei flussi relativi a tali procedimenti né dei tempi di definizione degli stessi. Quanto ai processi con detenuti, si può, tuttavia, empiricamente affermare che l'indicazione prioritaria è stata puntualmente rispettata poiché nel triennio non si è mai verificata la estinzione di una misura custodiale per effetto della decorrenza dei termini di fase.

### **3) INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA DA PERSEGUIRE NEL NUOVO TRIENNIO.**

La programmazione degli obiettivi di miglioramento deve muovere dalla ricognizione dell'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio (pianta organica). Al riguardo è bene precisare che, con decreto del Ministro della Giustizia del 14.9.2020, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 20 del 31.10.2020, è stata data attuazione alla revisione della pianta organica del Tribunale aumentandola di tre posti. Conseguentemente,



con provvedimento urgente di modifica tabellare n. 118 del 30.12.2020, i nuovi posti sono stati attribuiti alla 3<sup>a</sup> sezione civile, alla 2<sup>a</sup> sezione penale ed alla sezione GIP/GUP.

Pertanto, il Tribunale di Foggia ha la seguente struttura organizzativa:

- prima sezione civile: un presidente di sezione, nove giudici professionali, otto g.o.t. (dei quali uno in supplenza alla terza sezione civile);
- seconda sezione civile: un presidente di sezione, nove giudici professionali, due g.o.t.;
- terza sezione civile: un presidente di sezione, sette giudici professionali, cinque g.o.t. (oltre ad un supplente assegnato dalla prima sezione civile);
- sezione Lavoro: un presidente di sezione, dieci giudici professionali, cinque g.o.t. (dei quali uno coassegnato alla seconda sezione penale);
- prima sezione penale: un presidente di sezione, nove giudici professionali, tre g.o.t.;
- seconda sezione penale: un presidente di sezione, nove giudici professionali, due g.o.t. (oltre ad uno coassegnato alla sezione Lavoro);
- sezione g.i.p.-g.u.p.: nove giudici professionali.

Attualmente, dopo la presa di servizio in data 18.11.2020 dei M.O.T. nominati con D.M. 12.2.2019 e considerato l'aumento di organico suddetto, sono vacanti:

- il posto di presidente del tribunale (scopertura del 100%);
- 5 posti di giudice sui 62 previsti in organico (scopertura dell'8%);
- 7 posti di g.o.t. sui 32 previsti (scopertura del 22 %) (in data 30.10.2020 ha avuto inizio il tirocinio di tre nuovi G.O.P. che saranno destinati agli uffici del processo).

La percentuale totale di scopertura dei posti di magistrati professionali è dunque pari al 8,7% (6 unità sulle 69 previste).

A ciò deve aggiungersi che sono assenti dall'ufficio per interdizione/maternità/congedi parentali le dott.sse Clelia Cesarano (seconda sezione penale), Viviana Petrocelli (prima sezione penale), Stefania Rignanese (terza sezione civile) e Donatella Cennamo (seconda sezione civile).

Allo stato sono previsti in entrata, per l'ultima settimana di settembre 2021, 5 MOT nominati con D.M. 3.1.2020.

Semberebbe potersi affermare, dunque, che le potenzialità operative del Tribunale, con riferimento alla effettiva disponibilità delle risorse umane (giudici professionali ed onorari), siano ampliate rispetto al precedente triennio, pur nel perdurare di livelli di scopertura non marginali quanto ai giudici onorari.

La prognosi degli obiettivi primari di miglioramento della efficienza dell'attività giudiziaria, però, non deve trascurare due fattori altamente negativi che suggeriscono una programmazione prudenziale delle priorità:

1) nel triennio oggetto della previsione (e delle conseguenti future rilevazioni/verifiche statistiche) è ricompreso l'anno 2020 che si è caratterizzato, innanzitutto, per il perdurare della gravissima scopertura dell'organico dei magistrati professionali. Si consideri infatti: che agli inizi dell'anno 2020 vi erano n. 16 vacanze (pari al 28% dell'organico), che durante tutto il 2020 il posto di presidente del Tribunale è rimasto scoperto, che solo nel mese di aprile hanno preso possesso cinque giudici trasferiti ex lege n. 138/98 (sedi

disagiate), che, infine, i nove MOT nominati con D.M. del 12.2.2019 hanno assunto le funzioni appena il 18 novembre u.s.;

2) l'anno 2020 si connoterà per una flessione severissima della produttività di tutti i settori a causa della contrazione del lavoro giudiziario imposta dalla emergenza epidemiologica.

Le suddette circostanze – fortemente incidenti sulle condizioni di operatività della prima frazione temporale del triennio 2020/2022 - impongono, perciò, di calibrare gli obiettivi di miglioramento sul restante biennio.

Le effettive potenzialità del Tribunale sono condizionate poi dalle altre criticità che affliggono cronicamente l'Ufficio, segnatamente: la deficitaria situazione dell'organico del personale amministrativo (scopertura del 23,11% circa); l'inadeguatezza strutturale del Palazzo di Giustizia che ha finanche impedito l'effettiva funzionalità dei pur costituiti uffici del processo per la mancanza di aule e studi ad essi destinati; l'elevato indice di ricambio dei giudici determinato dalla composizione dell'organico (in prevalenza magistrati in tirocinio o in prima fascia provenienti da altri territori).

Ne consegue l'impossibilità di definire obiettivi di efficientamento più ambiziosi di quelli individuati nel DOG che componeva la precedente proposta tabellare; essi, dunque, vanno sostanzialmente confermati:

1. definizione dei procedimenti che abbiano superato il termine triennale di durata. Si tratta di un obiettivo assolutamente prioritario anche perché previsto dalla legge (art. 2 comma 2 bis legge n. 89/2001). L'Ufficio dovrà soprattutto concentrarsi sull'abbattimento dell'arretrato nel settore del dibattimento penale monocratico e nella eliminazione di tutte le pendenze ereditate dall'incorporato Tribunale di Lucera e dalle soppresse sezioni distaccate.

Sebbene in via subordinata rispetto alla suddetta priorità legale, sembrano ragionevolmente perseguibili le seguenti ulteriori finalità di miglioramento dell'efficienza del Tribunale:

2. definizione prioritaria dei procedimenti in materia di famiglia, per assicurare la tempestività della tutela giurisdizionale mediante la fissazione delle udienze presidenziali entro un termine inferiore a quello legale di tre mesi, la celere decisione delle controversie e la definizione entro l'anno dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, stato e capacità delle persone (in essi ricompresi quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio);
3. prioritaria definizione dei procedimenti in materia di licenziamento come individuata dalle vigenti tabelle nelle quali sono previste udienze dedicate e specifiche fasce orarie per la trattazione dei procedimenti disciplinati dal c.d. rito Fornero nonché, con riferimento agli stessi, l'assegnazione al giudice che ha trattato la prima fase anche della seconda fase instaurata dall'opposizione del soccombente; prioritaria definizione dei procedimenti in materia di invalidità ed inabilità mediante l'emissione da parte del giudice onorario assegnatario del procedimento del provvedimento fuori udienza all'esito del deposito della CTU ovvero, in udienza, in caso di introduzione della seconda fase dei procedimenti definiti in prima fase con omologa della ATP;



4. definizione prioritaria dei procedimenti del contenzioso ordinario nei casi in cui sia parte una procedura concorsuale;
5. definizione prioritaria dei procedimenti cautelari e d'urgenza;
6. definizione prioritaria dei procedimenti a carico di persone sottoposte a misure custodiali.

Venendo alle scelte organizzative finalizzate a realizzare le priorità dianzi elencate, si ritiene congruo confermare quasi tutte le misure già sperimentate:

1. pieno impiego dei GOT/GOP, sia negli uffici del processo sia – nei limiti in cui la normativa primaria e secondaria lo consentano – come assegnatari di procedimenti pendenti o sopravvenuti con estensione qualitativa della loro 'competenza' tabellare;
2. incentivazione degli stages formativi previsti dall'art. 73 d.l. n. 69/2013;
3. implementazione dei protocolli con il Foro per rendere strutturali – ove la legge lo prevederà – le modalità di trattazione telematica delle udienze civili sperimentate durante l'emergenza epidemiologica;
4. incremento del numero delle udienze penali monocratiche per ciascun magistrato (almeno 1 al mese), compatibilmente con la disponibilità di nuove aule (in fase di ultimazione) e del personale per l'assistenza al magistrato.

Tali misure dovranno essere arricchite con l'adozione del sistema automatico algoritmico di assegnazione degli affari (SICID-SIECIC) presso tutte le sezioni civili.

Come utilmente disposto per il decorso triennio, la verifica dell'efficacia dell'attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi sarà affidata ai presidenti di sezione ed al giudice coordinatore della sezione GIP/GUP i quali monitoreranno con regolarità lo stato di attuazione del programma, sia attraverso la verifica delle risultanze dei registri di cancelleria e l'acquisizione di idonei dati statistici, sia attraverso contatti con i singoli magistrati; in tal modo censiranno i procedimenti di più risalente iscrizione e verificheranno che siano trattati con priorità assoluta, anche eventualmente intervenendo sul giudice assegnatario affinché i rinvii vengano calendarizzati in tempi molto ravvicinati.

Con le stesse finalità, i presidenti ed il giudice coordinatore invieranno semestralmente al presidente del Tribunale una sintetica relazione in ordine ai risultati intermedi, alle eventuali criticità e ai possibili rimedi.

#### **4) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI SETTORI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE E DELLA SUA INCIDENZA SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI.**

La pianta organica del Personale amministrativo è stabilita in n. 212 unità (escluso il Dirigente amministrativo). Attualmente sono presenti 150 dipendenti, con una copertura del 23,11%; particolarmente gravi i vuoti di organico fra i funzionari, i cancellieri e gli ausiliari.

L'indice di scopertura, benché diminuito rispetto al 25% del triennio precedente, resta comunque elevato, tanto più che l'organico, rispetto alla mole dei flussi di affari, è sottodimensionato anche in ragione delle ricorrenti legittime assenze per i motivi più vari (tra cui: distacchi presso altre sedi, aspettative per maternità, malattia e applicazione della L. 104/1992): tutto ciò determina una situazione di difficoltà a cui si riesce a far fronte solo grazie al senso di responsabilità di molti dipendenti.

Ad avviso del dirigente amministrativo, la situazione di "forte sofferenza" è determinata anche dalla inadeguatezza delle risorse finanziarie "progressivamente diminuite nel corso degli ultimi anni" e dalla "assenza di strumenti di incentivazione, che determina spesso nei dipendenti la consapevolezza che i sacrifici affrontati ed i risultati raggiunti con senso di responsabilità e spirito di abnegazione nel Lavoro non consentano loro un giusto riconoscimento sul piano della retribuzione e dell'avanzamento in carriera, con conseguente diffuso senso di frustrazione e rischio di dilagante demotivazione".

Come accennato, permangono pressoché irrisolte le problematiche relative all'edilizia giudiziaria, poiché non si è posto rimedio alla carenza di spazi aggravata dall'accorpamento del Tribunale di Lucera e delle numerose sezioni distaccate dei due Tribunali. Le iniziative e le sollecitazioni ripetutamente rivolte della Conferenza permanente ai vari Uffici interessati (Ministero, Comune di Foggia, Provveditorato alle OO.PP., Demanio etc.) non hanno sortito l'effetto di risolvere le criticità più gravi (insufficienza degli spazi del Palazzo di Giustizia, sede della Sezione del Lavoro e dell'Ufficio del Giudice di Pace, allocazione dell'archivio storico); nel triennio si è riusciti unicamente a realizzare la manutenzione straordinaria della copertura del Palazzo di Giustizia (per porre fine ai ripetuti allagamenti dei piani superiori in caso di piogge copiose), a costruire due piccole aule mediante la chiusura di spazi interni e a duplicare un'aula con un divisorio in cartongesso. Merita un cenno, infine, la circostanza che il Palazzo di Giustizia dispone di appena due aule con l'attrezzatura per la partecipazione a distanza al dibattimento penale e non dispone di spazi da destinare alla operatività degli uffici del processo.

Date queste condizioni, è agevole ipotizzare che il raggiungimento di una maggiore produttività dell'Ufficio in virtù dell'auspicata (ed in parte recentemente attuata) copertura degli organici sarà in parte frustrata se permarranno le carenze nell'organico del personale amministrativo e se non dovessero reperirsi a breve termine altri spazi per superare l'attuale fase emergenziale dell'edilizia giudiziaria.

Per quanto concerne poi le specifiche criticità proprie di ciascuna cancelleria, si rimanda a quanto esposto sub 1) (stato dei servizi) e a quanto evidenziato dal Dirigente amministrativo nella sua relazione che viene allegata al presente documento.

## **5) ANALISI RAGIONATA DELLA RIPARTIZIONE DEI MAGISTRATI TRA IL SETTORE CIVILE E IL SETTORE PENALE.**

Alla data del 31.12.2019 la pianta organica dei magistrati del Tribunale di Foggia era la seguente:

- Presidente del Tribunale 1
- Presidenti di Sezione 5
- Giudici 49
- Presidente della Sezione Lavoro 1
- Giudici Sezione Lavoro 10



Come già esposto sub 3), con decreto del Ministro della Giustizia del 14.9.2020 la pianta organica è stata aumentata di n. 3 unità. Con decreto del presidente del Tribunale n. 118 del 30.12.2020 i tre nuovi posti sono stati assegnati, rispettivamente, alla 3<sup>a</sup> sezione civile, alla 2<sup>a</sup> sezione penale ed alla sezione GIP/GUP; pertanto la pianta organica è attualmente costituita da n. 62 giudici, oltre al presidente ed ai presidenti delle sezioni (totale 69).

Nella tabella relativa al precedente triennio i n. 49 magistrati in organico (esclusa la sezione Lavoro) erano ripartiti pressoché paritariamente (24 al settore civile, 25 al settore penale).

Orbene, anche con la indicata assegnazione dei nuovi tre posti in organico, la scelta della sostanziale equivalenza numerica tra le due macro-aree (25 al settore civile, 27 al settore penale) va confermata alla luce dell'andamento generale dei flussi esposto sub 1): con le eccezioni di cui si dirà, l'attuale riparto ha consentito di fronteggiare egregiamente le sopravvenienze del settore Civile ordinario e del Lavoro, essendosi realizzati saldi attivi tra procedimenti iscritti e definiti nonché, in alcuni settori, un aumento della produttività delle singole sezioni nonostante le carenze dell'organico.

Quanto alla ripartizione dei n. 25 GOT in servizio, si reputa opportuno mantenere l'attuale riparto tra i settori civile (15), Lavoro (5) e penale (5).

In merito alla distribuzione di quelli assegnati al settore civile, si osserva che, a causa del notevole arretrato che ancora si registra in quasi tutte le relative macroaree nonché in vista degli obiettivi indicati sub 3), permane la necessità di affidare ai GOT, in via esclusiva, gli affari di competenza del giudice tutelare (prima sezione) e le esecuzioni mobiliari (terza sezione). Pertanto, in disparte il numero dei GOT ai quali saranno assegnati questi procedimenti, si ritiene, per i rimanenti, di attuare una distribuzione proporzionale agli organici dei giudici professionali bilanciata dalla prevista prossima assegnazione alle stesse sezioni civili dei tre GOP attualmente in tirocinio.

Alla stregua di tali criteri, si assegnano sette GOT alla prima sezione, due alla seconda e sei alla terza.

Non vi sono ragioni per modificare l'assegnazione dei GOT alle due sezioni penali; tre alla prima, due alla seconda, oltre alla coassegnazione a quest'ultima sezione di un GOT della sezione Lavoro.

Di conseguenza, il nuovo assetto organizzativo del Tribunale di Foggia nella tabella del prossimo triennio sarà il seguente:

- **prima sezione civile:** un presidente di sezione, nove giudici professionali e sette g.o.t.;
- **seconda sezione civile:** un presidente di sezione, nove giudici professionali e due g.o.t.;
- **terza sezione civile:** un presidente di sezione, sette giudici professionali, sei got;
- **sezione Lavoro:** un presidente di sezione, dieci giudici professionali e cinque g.o.t.
- **prima sezione penale:** un presidente di sezione, nove giudici professionali e tre g.o.t.
- **seconda sezione penale:** un presidente di sezione, nove giudici professionali e tre g.o.t. (dei quali uno coassegnato alla sezione Lavoro);
- **sezione GIP/GUP:** nove giudici professionali.

Anche per ciò che concerne il riparto delle materie tra le sezioni civili, l'analisi dei flussi registrati nel triennio 2017/2019 – con l'eccezione di cui si dirà – premia l'attuale assetto organizzativo che ha consentito

di conseguire apprezzabili risultati di produttività nel sostanziale equilibrio dei carichi di Lavoro<sup>1</sup>. Come già esposto (paragrafi 1 e 2), nel decorso triennio si sono manifestate criticità essenzialmente nei settori delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari (terza sezione) dove sono parzialmente falliti gli obiettivi fissati nei programmi di gestione a causa della modestia degli indici di smaltimento dei procedimenti e del dilatarsi della durata media degli stessi. A tali fallanze – ad avviso dello scrivente imputabili al sottodimensionamento della sezione di competenza piuttosto che alla ripartizione delle materie – si vuol porre rimedio con l'aumento di organico già attuato con il richiamato decreto di modifica tabellare n. 118 del 30.12.2020 (vedi sub 3).

Ciò detto, si ritiene di confermare l'attuale assetto organizzativo anche per ciò che concerne il riparto delle materie. Nondimeno, vanno valutate alcune specifiche proposte di modifica formulate dai Presidenti della prima e della seconda sezione nei rispettivi contributi alla predisposizione del progetto tabellare.

Il Presidente della prima sezione ha suggerito di unificare in capo alla seconda sezione i procedimenti aventi per *causa petendi* una responsabilità medica, così abolendo la ripartizione tra prima e seconda sezione dei due titoli di responsabilità (aquiliana e contrattuale) che - anche per effetto della novella normativa introdotta dalla legge 8.3.57, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco) - determina incertezze nell'attribuzione dei procedimenti all'una o all'altra sezione. Il suggerimento è meritevole di accoglimento in ragione della sostanziale unicità della materia e della opportunità di armonizzare le relative decisioni nell'ambito della stessa fattispecie di responsabilità. La relativa competenza va unificata in capo alla seconda sezione civile perché risultano di gran lunga numericamente prevalenti i giudizi (*ex contractu*) azionati nei confronti delle strutture di assistenza/ricovero e molto rari i casi di azioni (*ex delicto*) promosse esclusivamente nei confronti del sanitario; si considera, infine, che la seconda sezione è già competente per l'affine materia della responsabilità professionale. Coerentemente, si reputa opportuno trasferire alla seconda sezione anche la competenza relativa a tutti gli ATP concernenti ipotesi di responsabilità medica.

La Presidente della seconda sezione ha prospettato l'assegnazione alla prima sezione civile dei procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio per la prossimità alla materia dei diritti reali. Si osserva, di contro, che le questioni condominiali sono parimenti (se non maggiormente) affini alla materia delle locazioni che rientrano nelle attribuzioni tabellari della seconda sezione; la suggerita modifica, dunque, non appare necessaria né proficua.

Va disattesa, infine, la proposta della stessa Presidente di ulteriormente dettagliare l'attribuzione della competenza in ordine ai ricorsi per la liquidazione degli onorari dell'avvocato che nel vigente assetto tabellare è limitata, per ciascuna sezione, a quelli aventi per oggetto gli onorari maturati nelle cause definite o pendenti dinanzi alla stessa sezione e ad altre fattispecie parimenti distinte per sezione (per la seconda,

---

<sup>1</sup> L'attuale distribuzione degli affari tra le tre sezioni civili, basata sul criterio della specializzazione per materia, è stata progettata (decreto presidenziale n. 53/20015 modificato con il decreto n. 106/2016 allo scopo di riequilibrare i carichi di lavoro tra prima e seconda sezione) all'esito di una complessa ponderazione statistica dei flussi rispetto agli organici sezionali che ha portato a quantificare nella misura del 45% ciascuna le assegnazioni alla prima ed alla seconda sezione civile ed in quella del 10% le assegnazioni alla terza. Orbene, le rilevazioni statistiche relative alle sopravvenienze del decorso triennio sembrano registrare un lieve squilibrio in favore della prima (42%) e in danno principalmente della seconda (46%). Tuttavia, lo sbilanciamento è solo apparente perché, detratti dal computo delle assegnazioni - come stabilito in occasione della adozione del decreto di modifica tabellare n. 106/2016 - i procedimenti per convalida di sfratto (in ragione della consistenza qualitativa di tale contenzioso), i numeri delle sopravvenienze sono puntualmente in sostanziale equilibrio tra tutte le sezioni.



cause definite o pendenti dinanzi alle sezioni penali dibattimentali e quelle iscritte per le ex sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo); la proposta è finalizzata a ripartire tra le tre sezioni anche il carico dei ricorsi maturati in procedimenti diversi da quelli contemplati dalle vigenti tabelle (p.e. onorari maturati in cause svoltesi dinanzi ad altri tribunali o in sede stragiudiziale). Anche questa sollecitazione non può essere raccolta perché questa porzione residuale dei ricorsi in questione concerne, comunque, fattispecie di responsabilità contrattuale in ragione della prestazione offerta dal professionista e, dunque, rientra nell'area di competenza propria della seconda sezione.

In merito alla ripartizione degli affari tra i magistrati all'interno di ogni sezione e al numero delle udienze mensili che ognuno deve tenere, restano confermati i criteri già contemplati nella precedente tabella. È d'uopo innovare, invece, il criterio di assegnazione applicato presso la sezione Lavoro dove vige un sistema complesso basato su criteri numerici di macchinosa applicazione pratica (decreti nn. 87/2019 e 24/2020). Si propone di introdurre, accanto al sistema 'manuale' (per le cause del ruolo delle c.d. cancellazioni), il sistema automatico tramite il SICID che appare funzionale alle esigenze di semplificare le procedure di assegnazione, di assicurare la massima trasparenza nelle assegnazioni e di conseguire piena omogeneità nella ripartizione dei fascicoli tra i magistrati<sup>2</sup>. L'assegnazione automatica prevede la creazione di Gruppi di cause che raccolgono procedimenti con oggetti di causa di simile difficoltà di trattazione: all'interno dei Gruppi di cause si svolge l'assegnazione bilanciata mediante algoritmo ai magistrati che devono partecipare alla trattazione delle cause rientranti nel Gruppo medesimo e nella percentuale prefissata<sup>3</sup>.

oooooo

Per quanto riguarda il sistema di ripartizione degli affari tra le due sezioni nel settore penale si ritiene di confermare quello già previsto nella tabella organizzativa del decorso triennio che si basa sulla suddivisione degli affari in relazione al numero di iscrizione nel registro notizie di reato. Infatti, allo stato non sembra praticabile l'adozione di un criterio distributivo omologo a quello attuato nel settore civile (specializzazione per materie). Si giudica, invero, di scarsa utilità la suddivisione di tutti gli affari penali in due sole macro-aree (corrispondenti al numero delle Sezioni) che inevitabilmente comprenderebbero materie numerose ed eterogenee, tanto da non poter di fatto assicurare un'apprezzabile specializzazione a ognuna delle due sezioni. A ciò deve aggiungersi che i numerosissimi casi di capi di imputazione articolati con diversi tipi di reati e la notevole affluenza di processi instaurati contro più imputati con reati di vario genere ascritti a ognuno (in particolare per i fatti di criminalità organizzata) renderebbero ancor più difficoltosa l'individuazione di parametri idonei a realizzare in concreto un'equilibrata suddivisione di tutti gli affari. Del resto, deve notarsi che il criterio di distribuzione degli affari finora applicato nel settore penale ha consentito di assicurare un soddisfacente equilibrio nei flussi delle sopravvenienze tra le due sezioni.

---

<sup>2</sup> In sintesi, il sistema dell'assegnazione automatica si fonda sui seguenti principi:

- indeterminabilità: il sistema effettua l'assegnazione in modo casuale e non predeterminabile; non tiene neppure conto dell'anzianità dei giudici o di altri criteri "individuabili" ma il tutto avviene in maniera casuale e uniforme nel periodo di bilanciamento impostato;
- rintracciabilità e trasparenza: è sempre rintracciabile l'operazione in modo da rendere trasparente l'estrinsecazione del potere del Presidente e ne tiene traccia per impedire interferenze da parte di coloro che hanno accesso al sistema;
- equa ripartizione: il carico di lavoro è ripartito equamente tra i magistrati in tabella (non assenti e non esenti) in un determinato arco temporale pre-indicato dal Responsabile dell'Ufficio (periodo di bilanciamento); il sistema può essere adattato in base alle assenze e registra periodo e motivo delle assenze, nonché in base agli esoneri per incarichi speciali.

<sup>3</sup> Per gli ulteriori dettagli si rinvia al progetto tabellare.

Il riparto quantitativo tra le due sezioni può essere conservato in misura paritaria quanto ai processi di competenza monocratica; invece, appare giustificato ridurre di 1/5 le sopravvenienze collegiali da assegnare alla seconda sezione in compensazione dell'impegno esclusivo della corte di assise.

Per ciò che concerne il riparto tra i giudici del settore dibattimentale delle funzioni collegiali e monocratiche, è doveroso applicare puntualmente il disposto dell'art. 53 comma 1° della circolare sulle tabelle. Infatti, con delibera n. 1926 del 7.10.2020 il C.S.M. non ha approvato il decreto di variazione tabellare n. 7/2019 con il quale il Presidente del Tribunale, replicando pedissequamente una scelta organizzativa adottata senza censure per la seconda sezione penale (decreto n. 61 del 3.8.2018), destinava i giudici della prima sezione penale assegnandoli in via esclusiva alle funzioni collegiali o a quelle monocratiche; con delibera del 17.12.2020 il Consiglio Giudiziario ha autorizzato il differimento dell'attuazione della delibera n. 1926 cit. alla proposta delle nuove tabelle.

Ebbene, nella prima sezione – con nove giudici effettivi in organico - eserciteranno promiscuamente le funzioni collegiali e monocratiche n. 7 giudici: quattro integreranno con la Presidente i due collegi (udienze del martedì e del giovedì), tre comporranno il terzo collegio (udienza del mercoledì). I sette magistrati suddetti terranno ciascuno anche una udienza monocratica alla settimana. L'ottavo giudice (dr.ssa Valeria Petrocelli, attualmente in congedo per maternità) ha manifestato la disponibilità ad essere assegnata alle esclusive funzioni monocratiche in ragione delle esigenze di madre con prole di età inferiore a sei anni. Di conseguenza, il nono giudice dovrà necessariamente essere assegnato alle esclusive funzioni monocratiche, non essendo possibile configurare una sua concorrente funzione collegiale se non mediante la previsione di una quarta udienza settimanale, invero allo stato non attuabile per insuperabili ragioni logistiche attinenti alla carenza di aule ed alla mancanza di personale. Sotto altro profilo, la costituzione di un quarto collegio non sarebbe giustificata dal carico di Lavoro del settore (ove associata alla previsione di una quarta autonoma udienza settimanale) ovvero sarebbe causa di gravi disfunzioni organizzative (ove un collegio integrato dal nono giudice si alternasse ad uno dei collegi già costituiti).

Nell'individuazione del secondo giudice da assegnare alle esclusive funzioni monocratiche, in difetto di utili parametri attitudinali, si deve far riferimento al criterio dell'anzianità con esclusione, tuttavia, dei MOT nominati con D.M. del 12.2.2019 i quali hanno assunto servizio il 18.11.2020 (ed esercitano attualmente esclusive funzioni monocratiche); ad essi, infatti, si applica l'art. 53 comma 3° della vigente circolare consiliare sulle tabelle che consente di assegnare i magistrati *“al termine del tirocinio”* ad esclusive funzioni collegiali o monocratiche solo in presenza di *“imprescindibili e prevalenti esigenze organizzative dell'ufficio o di specifiche condizioni personali”* che nella specie non ricorrono;

Esclusi i MOT per le suddette ragioni, i giudici meno anziani nel ruolo sono, nell'ordine decrescente, i dottori Accardo, Minieri e Lambiase. Il richiamato criterio dell'anzianità va tuttavia temperato con la necessità di garantire a tutti i magistrati più giovani una significativa esperienza collegiale. Al riguardo, si rileva che i dottori Minieri e Lambiase, per effetto della censurata modifica tabellare n. 7/2019, hanno potuto far parte del tribunale collegiale solo per diciotto mesi circa, dal 10.5.2018 (immissione in possesso) al 4.11.2019 (esecutività del decreto n. 7/2019). Pertanto, al fine di garantire un opportuno avvicendamento di tutti i giudici nei due settori (monocratico e collegiale), la scelta del giudice da assegnare ad esclusive funzioni monocratiche deve ricadere sulla dr.ssa Flavia Accardo; pertanto a lei – oltre che alla richiedente



dr.ssa V. Petrocelli - sarà affidato l'esercizio esclusivo delle funzioni monocratiche con due udienze settimanali. Le concrete esigenze organizzative dianzi esposte giustificano, ai sensi dell'art. 53 comma 2° della circolare, la modestissima (1 giudice su 9) deroga (non a richiesta dell'interessato) alla destinazione promiscua ad entrambe le funzioni.

In funzione della evidenziata opportunità della rotazione tra i due settori, si fa riserva di provvedere senza indugio alla destinazione della dr.ssa Accardo (anche) alle funzioni collegiali in occasione della prima modifica utile dell'assetto organizzativo della sezione e, comunque, in epoca prossima alla scadenza del biennio dalla esecutività delle presenti tabelle.

Presso la seconda sezione – con sette giudici effettivi in organico - eserciteranno promiscuamente le funzioni collegiali e monocratiche 5 giudici: quattro giudici comporranno con il presidente i due collegi che terranno una udienza settimanale ciascuno; un giudice sarà assegnato alla corte di assise. I cinque magistrati suddetti terranno anche una udienza monocratica alla settimana.

Un sesto giudice (dr.ssa Clelia Cesarano) ha chiesto – a buon diritto - di essere assegnata alle esclusive funzioni monocratiche in ragione delle esigenze di madre con prole di età inferiore a sei anni. Di conseguenza, il settimo giudice dovrà necessariamente essere assegnato alle esclusive funzioni monocratiche, non essendo possibile configurare un concorrente impegno collegiale se non mediante il suo inserimento in un terzo collegio la cui costituzione, però, appare viepiù problematica – se non impossibile - in considerazione dell'impegno del presidente in tre udienze settimanali (2 collegi e corte di assise), l'assegnazione di uno dei giudici alla stessa corte e la impossibilità, per insuperabili ragioni logistiche attinenti alla carenza di aule, di implementare ulteriormente il numero delle udienze collegiali complessivamente tenute dalle due Sezioni. Sotto altro profilo, la costituzione di un terzo collegio non sarebbe giustificata dal carico di Lavoro del settore (ove associata alla previsione di una terza autonoma udienza settimanale) ovvero sarebbe causa di gravi disfunzioni organizzative (ove un collegio integrato dal settimo giudice si alternasse ad uno o ad entrambi i collegi già costituiti).

Nella individuazione del giudice da assegnare alle esclusive funzioni monocratiche, in difetto di utili parametri attitudinali, si deve far riferimento al criterio della minore anzianità nel ruolo che colloca agli ultimi due posti la dr.ssa F. Mannini e la dr.ssa S. Giuliani. La prima, tuttavia, in quanto MOT "*al termine del tirocinio*" (ha preso possesso il 18.11.2020), non può essere destinata a svolgere funzioni monocratiche esclusive, non ricorrendo nella specie "*imprescindibili e prevalenti esigenze organizzative dell'ufficio*". Pertanto, presso la seconda sezione penale l'esercizio esclusivo delle funzioni monocratiche con due udienze monocratiche settimanali sarà affidato alla dr.ssa S. Giuliani, con riserva di provvedere senza indugio alla sua destinazione promiscua alle funzioni collegiali in occasione della prima modifica utile dell'assetto organizzativo della sezione e, comunque, alla scadenza del biennio dalla esecutività delle presenti tabelle.

Le concrete esigenze organizzative testé esposte giustificano, ai sensi dell'art. 53 comma 2° della circolare, la modestissima deroga (1 giudice su 7) alla destinazione promiscua ad entrambe le funzioni.

oooooo

Infine, anche per la sezione Gip/Gup possono confermarsi i criteri di distribuzione interna degli affari, così come previsti nelle tabelle di organizzazione del decorso triennio.

## **6) ANALISI RAGIONATA SULLE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI GOT E DEI RISULTATI CONSEGUITI.**

Nella pianta organica del tribunale sono previsti n. 32 GOP/GOT con una scopertura di sette unità pari al 22% ca. Tutti i magistrati onorari attualmente in servizio sono stati nominati in data precedente a quella dell'entrata in vigore del dlgs. n. 116/2017. Altri tre giudici onorari nominati in epoca successiva stanno svolgendo il tirocinio presso le sezioni civili del tribunale a far data dall'ottobre del 2020.

I GOT in servizio sono così ripartiti: n. 8 alla prima sezione civile, n. 2 alla seconda sezione civile, n. 5 alla terza sezione civile, n. 5 alla sezione Lavoro, n. 3 alla prima sezione penale e n. 2 alla seconda sezione penale; alcuni giudici sono coassegnati a due sezioni.

L'impiego dei giudici onorari nel corso del triennio si è articolato in conformità alla normativa primaria e secondaria allora vigente: supplenza, titolarità di ruolo autonomo e affiancamento.

La modalità prevalente è stata la supplenza in ragione delle ripetute, numerose e prolungate vacanze/assenze dei giudici professionali.

Ai GOT sono stati assegnati interamente e in via esclusiva gli affari inerenti le funzioni di giudice tutelare nell'ambito della prima sezione civile (tre giudici della prima sezione civile) e quelle di giudice dell'esecuzioni mobiliari (tre giudici della terza sezione civile). Tale scelta organizzativa è stata imposta dalla ingente mole degli affari che caratterizza questi due settori che, se assegnata in tutto o in parte ai magistrati professionali avrebbe sottratto loro le risorse necessarie a fronteggiare i gravosi carichi di Lavoro del contenzioso civile ordinario, delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali. Il modello dell'assegnazione esclusiva di un intero ruolo ai GOT è stato utilizzato anche nella seconda sezione civile per il quasi completamente attuato smaltimento dei procedimenti ereditati dalle sezioni distaccate soppresse.

Il modello dell'affiancamento è stato invece utilizzato, a partire dall'entrata in funzione dell'ufficio per il processo (22.10.2018) presso la terza sezione civile; senonché, i GOT destinati all'affiancamento sono stati ben presto impegnati nella perdurante supplenza di un giudice assente per maternità, sicché i dati disponibili non consentono di distinguere il lavoro delegato in affiancamento da quello svolto in supplenza.

Anche presso la sezione Lavoro, con la modalità dell'affiancamento, i giudici onorari hanno consentito di supplire alle vacanze di organico ed all'assenza dei magistrati assenti per maternità, gestendo ruoli comprendenti cause di Lavoro e previdenziali di minore complessità e di consistenza numerica pari a 5/600 procedimenti ciascuno; i risultati sono stati particolarmente lusinghieri: nel triennio 2017/2019 i GOT hanno definito n. 16.272 dei 48.959 procedimenti (33,24% del totale).

Conclusivamente, nelle sezioni penali dibattimentali i giudici onorari hanno supplito all'assenza di giudici assenti per maternità e sono titolari di ruoli autonomi a causa della scopertura dell'organico. Essi hanno esercitato quasi esclusivamente funzioni monocratiche; del tutto marginale l'impiego di taluno quale componente dei collegi.

In argomento, rileva che con decreto n. 44 del 18.6.2018 sono state costituite presso le tre sezioni civili e presso la sezione Lavoro gli "uffici per il processo" con gli obiettivi di garantire la ragionevole durata del processo e di contribuire allo smaltimento dell'arretrato. In queste articolazioni organizzative sono stati inseriti i giudici onorari nominati con DM del 19.7.2017 non assegnatari di ruoli autonomi nonché tutti i GOP della sezione Lavoro.



Di fatto, però, l'U.p.P. è entrato in funzione solo nelle sezioni Lavoro e terza sezione civile. Nelle altre due sezioni civili l'efficacia della relativa modifica tabellare e, con essa, l'operatività degli Uffici, sono state sospese a causa della mancanza di aule da destinare alle udienze dei nuovi GOP e, soprattutto, delle sopraggiunte vacanze nell'organico dei giudici professionali o delle ripetute assenze per maternità.

Anche presso le sezioni penali, con decreto n. 76 del 25.9.2019, è stato istituito un unico U.p.P. la cui operatività è stata, tuttavia, rinviata per ragioni coincidenti con quelle che hanno impedito fin'ora il funzionamento di alcuni Uffici delle sezioni civili.

Dai dati statistici relativi al lavoro svolto forniti dalle cancellerie emerge che i risultati conseguiti con l'utilizzo dei GOT sono stati assolutamente positivi.

In particolare, p.e., nel settore delle esecuzioni mobiliari ogni magistrato professionale ha definito annualmente, in media, circa 1000 procedure consentendo, come già detto, di ridurre la pendenza del 43%.; presso la seconda sezione civile i GOT hanno quasi completamente definito i processi già pendenti presso le sezioni distaccate.

Anche presso le altre sezioni civili e quelle penali, come unanimemente riconosciuto dai presidenti di sezione, l'apporto dei magistrati onorari è stato fondamentale per il funzionamento dell'ufficio.

Con la presente proposta tabellare si prevede che la maggioranza dei giudici onorari in servizio<sup>4</sup>, tutti nominati prima dell'entrata in vigore del dlgs. n. 116/2017 - oltre ad essere titolari di ruoli autonomi ai sensi degli artt. 30 dlgs. n. 116/2017 e 178 comma 3° della circolare sulle tabelle - siano inseriti negli uffici per il processo che sono istituiti per ciascuna sezione civile, per la sezione Lavoro e, unitariamente, per le due sezioni penali dibattimentali.

## 7) UFFICI PER IL PROCESSO

È necessario premettere che, fino al 15 agosto 2025 (termine previsto dall'art. 30 c.1° dlgs. n. 116/17 (come modificato dall'art. 8 bis del d.l. n. 162/2019) - in applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 30 e 32 del decreto n. 116 cit.<sup>5</sup> - tutti i giudici onorari già in servizio come GOT alla data del 15 agosto 2017 e attualmente assegnatari di ruoli autonomi nelle sezioni civili e penali, anche se inseriti negli Uffici per il Processo, tratteranno i procedimenti già pendenti sui rispettivi ruoli (ai sensi del 2° comma del succitato art. 30), nonché i nuovi procedimenti civili o penali che dovessero essere assegnati loro ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30, 1° comma, *lettera b*.

Ciò posto, si rammenta che, nella vigenza dell'attuale assetto tabellare, gli Uffici per il processo sono stati già istituiti presso le sezioni civili (decreto n. 44 del 18.6.2018) nonché presso le sezioni penali (decreto n. 76 del 25.9.2019); tuttavia, con la eccezione della terza sezione civile, l'efficacia dei suddetti provvedimenti è stata sospesa in ragione delle difficoltà logistiche (insufficienza del numero dei GOT, carenza di aule, di tirocinanti e di personale amministrativo) che ne hanno impedito l'attuazione.

Non essendo ulteriormente differibile la concreta operatività di tali strutture organizzative, si reputa di confermare la loro istituzione al servizio delle sezioni (uno per ciascuna sezione civile, uno per entrambe le

<sup>4</sup> Si fa eccezione per i n. 6 GOT destinati - come già detto - agli affari di competenza del giudice tutelare e al settore delle esecuzioni mobiliari.

<sup>5</sup> In conformità all'interpretazione data dal CSM con la risoluzione del 28.2.2018.

sezioni penali dibattimentali); se ne aggiorna finalità, risorse, modalità di utilizzo e collocazione, rinviando al riguardo al progetto tabellare nei paragrafi relativi a ciascuna sezione.

Gli obiettivi primari, comuni a tutti, sono quelli di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'aggiornamento dei modelli organizzativi, e di contribuire allo smaltimento dell'arretrato. Non sembra, tuttavia, superfluo sottolineare che la individuazione degli obiettivi da perseguire con tali Uffici risente fortemente delle evidenziate criticità (inadeguatezza dell'organico dei GOT/GOP, segnatamente nell'area penale, esiguità del numero dei tirocinanti, assenza assoluta di aule di udienza o di altri spazi analoghi, carenza di personale di cancelleria) che ne hanno finora impedito il funzionamento e che non consentono di articolarne le funzioni in termini più ambiziosi.

In linea generale, a tutti gli U.p.P. saranno assegnati i giudici professionali, i giudici onorari attualmente in servizio, i tirocinanti (se presenti) e gli assistenti di cancelleria.

Faranno parte dell'ufficio per il processo tutti gli stagisti ex art. 73 del dl n. 69/2013.

Il coordinamento ed il controllo degli UU.pp.PP. sono affidati ai singoli Presidenti delle sezioni civili e, quanto alle sezioni penali, alla Presidente della prima sezione penale, dott.ssa Maria Mancini.

Ai giudici onorari inseriti nell'U.p.P. verrà attribuita la trattazione e la definizione dei procedimenti con grado di complessità minore o di carattere seriale mediante la delega, da parte dei giudici professionali, anche della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 10 dlgs. n. 116/17, in modo da diminuire il carico di lavoro dei magistrati professionali e consentire loro di concentrare il proprio impegno nella definizione delle cause più complesse e ridurre progressivamente i tempi medi di definizione dei processi; ne conseguirà il contenimento entro il limite triennale della durata dei procedimenti di più agile soluzione.

Come già detto, nell'Ufficio per il processo i giudici onorari potranno trattare – per delega dei giudici professionali affiancati – le cause rientranti in ben individuate materie e fasce di affari, così come specificato nel progetto tabellare e nei limiti di cui al comma 12° del succitato art.10.

Essi terranno da 1 a 2 udienze alla settimana, secondo la disponibilità delle aule e dei servizi di cancelleria; la delega, anche per la pronuncia dei provvedimenti definitivi, dovrà essere disposta da ciascun magistrato professionale affiancato nell'udienza di trattazione entro un numero massimo che verrà stabilito dal presidente di sezione secondo un criterio di proporzionalità tra tutti i magistrati della sezione.

Fermi i limiti stabiliti dall'art. 11, comma 5°, del dlgs. 116/2017, il numero complessivo dei procedimenti delegati a ciascun GOP assegnato a tempo pieno nell'ufficio del processo non dovrà superare i limiti di 310 per il settore contenzioso civile ordinario, 370 per il settore esecuzioni immobiliari, 600 per il settore lavoro.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Questa previsione è stata inserita proprio con lo scopo di evitare di superare i limiti imposti dall'art. 11, comma 5 del dlgs 116/2017. Infatti, è possibile calcolare la media degli affari assegnati a ciascun giudice professionale che opera *Full Time Equivalent* in ogni settore del tribunale utilizzando i dati forniti dal ministero per il programma di gestione dell'anno 2021. In base a questi dati, risulta che per il settore contenzioso civile ordinario il numero totale delle pendenze al 30/6/2020 è di 14301 procedimenti, il numero dei giudici professionali FTE assegnati al settore è di  $6,34+6,57+2,1= 15,1$ ; quindi, in media, a ciascuno di essi sono assegnate  $14301/15,1 = 947$  cause. Per il settore delle esecuzioni immobiliari il numero delle pendenze al 30/6/2020 è di 3384 procedimenti, il numero dei giudici FTE assegnati al settore è di 3; quindi, il numero medio di cause assegnate a ciascuno è pari a  $3384/3 = 1128$ . Per il settore Lavoro le pendenze al 30/6/2020 sono 21247 procedimenti, il numero dei giudici FTE assegnati al settore è di 8,03; quindi, il numero medio di cause assegnate a ciascuno è di  $21247/8,03 = 2645$ .

Pertanto, si deve tendere a non superare nell'assegnazione ai GOT un terzo di questi numeri, ossia 316 per il contenzioso civile ordinario, 376 per il settore esecuzioni immobiliari, 881 per il settore lavoro.



Nel caso in cui un GOP fosse assegnato all'U.p.P. a tempo parziale, i limiti di cui sopra saranno ridotti proporzionalmente.

Sarà compito del presidente di sezione vigilare periodicamente affinché questi limiti siano rispettati e determinare il numero massimo di affari che ciascun giudice professionale potrà delegare al singolo GOP nel successivo periodo; all'uopo terrà conto anche della capacità di smaltimento del delegato. Ogni giudice affiancato, dopo che il presidente di sezione gli avrà comunicato il numero dei procedimenti, attuerà la delega entro i limiti comunicati scegliendoli tra quelli che rientrano nelle categorie indicate nel paragrafo del progetto tabellare relativo a ciascuna sezione ed in conformità ai seguenti criteri di priorità esposti nell'ordine:

1. i procedimenti relativi a materie per le quali esiste già una giurisprudenza consolidata della sezione;
2. i procedimenti di valore minore (se determinabile);
3. i procedimenti di più recente iscrizione.

## **8) TIROCINI**

Il Tribunale si avvale esclusivamente dei tirocini formativi disciplinati dall'articolo 73 decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni in legge 09/08/2013 n. 98, che prevede un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di 18 mesi presso gli uffici della giustizia ordinaria.

Non sono state stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 37 legge 111 del 2011.

L'ammissione degli stagisti avviene in esito a bando; vengono pubblicati due bandi per anno, così da favorire il più celere possibile inserimento dei neolaureati nel percorso formativo ed ottimizzare i tempi del conseguimento per i giovani laureati del titolo abilitante all'accesso al concorso di magistratura.

Il bando contiene il mansionario (conforme a quello di cui all'Allegato B) della Risoluzione del 29 aprile 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura), l'elenco degli obblighi che il tirocinante è tenuto a rispettare, le informazioni relative alle norme che regolano il tirocinio (durata, casi di interruzione, possibilità di sospensione, etc.), oltre ad ogni informazione necessaria alla presentazione della domanda, ed il modulo della domanda.

Per ciascun settore (civile, penale, Lavoro) è stato nominato, previo interpello, un magistrato coordinatore.

Analogamente si procede per l'assegnazione dei tirocinanti ai magistrati formatori i quali sono onerati della redazione del programma formativo e, all'esito del tirocinio, della predisposizione della relazione finale contenente anche il giudizio sull'esito del tirocinio.

All'esito del tirocinio viene rilasciato al tirocinante un attestato a firma del Presidente del Tribunale che attesta appunto lo svolgimento con esito positivo dello stage formativo, secondo un modello predisposto da questo ufficio.

I bandi per l'ammissione al periodo di formazione si sono succeduti regolarmente, in modo da garantire la copertura continuativa e l'avvicendamento degli stagisti senza soluzione di continuità. E' degno di nota che in occasione di tutti i bandi fino ad oggi predisposti sono stati ammessi al tirocinio tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, hanno fatto domanda di ammissione.

L'apporto degli stagisti è risultato certamente proficuo in tutte le attività previste dal citato mansionario del CSM. In particolare è degno di nota il contributo nelle attività preparatorie dell'udienza e nella trattazione della stessa (riordino e verifica della completezza dei fascicoli d'ufficio, verifica della regolare costituzione delle parti, redazione dei verbali, predisposizione di provvedimenti su modelli predefiniti, etc.), nell'attività di studio ed approfondimento (ricerche giurisprudenziali), nella partecipazione alle camere di consiglio, nella predisposizione di punti di motivazione o di bozze di provvedimenti non complessi o seriali, anche sulla scorta di precedenti o di modelli predisposti dal magistrato affidatario, o su modelli di Consolle del magistrato affidatario (p.e. nei decreti ingiuntivi).

Nel settore penale la formazione si è sostanziata nella frequentazione dell'ufficio e nella partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, nell'espletamento delle attività preparatorie della trattazione dei processi, nelle ricerche giurisprudenziali, nella redazione delle minute dei provvedimenti del giudice.

Conclusivamente, gli stagisti di cui all'art. 73 cit. sono stati finora impiegati secondo la formula dell'ufficio del giudice e nel loro complesso hanno realizzato un valido aiuto al lavoro dei magistrati realizzando nel contempo gli obiettivi di formazione teorico-pratica previsti dalla legge.

I risultati conseguiti sono andati a beneficio del contenzioso pendente senza che, tuttavia, sia distinguibile il lavoro degli stagisti da quello dei singoli magistrati affidatari perché la mancanza di una struttura organizzativa che raccolga i dati necessari per l'elaborazione di dati statistici specifici non consente di determinare in termini quantitativi la misura dell'apporto della loro collaborazione.

Sono allegati al presente Documento le convenzioni e la documentazione inerente ai tirocini.

## **9) RELAZIONE SULLO STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE NELL'UFFICIO.**

### Settore civile.

Si rinvia, condividendone nel complesso il contenuto, alle due relazioni sullo stato dell'informatizzazione dell'ufficio presentate dal magistrato di riferimento per l'informatica per il settore civile, relazioni che di seguito si riassumono.

Tutti i giudici dispongono di adeguata dotazione hardware: i professionali sia dei p.c. fissi (anche se per lo più obsoleti), sia di quelli portatili (più recenti e performanti); gli onorari unicamente solo di quelli portatili.

I p.c. installati nelle aule di udienza non sono impiegati per la gestione della stessa, non essendo possibile scaricarvi tutte le "consolle" dei magistrati che utilizzano la medesima aula; si suggerisce la fornitura di dock station compatibili con i p.c., onde consentire a ciascun giudice di adoperare il proprio portatile unitamente al materiale hardware e ai collegamenti di rete disponibili in ciascuna aula. In ogni caso, tutti i giudici utilizzano in udienza i p.c. portatili e, soprattutto, i più giovani procedono alla verbalizzazione telematica.

Va segnalato che il Personale di cancelleria non è assegnatario di p.c. portatili. Si è in attesa della fornitura di tali dotazioni e si auspica che i collaboratori siano autorizzati ad accedere da remoto ai registri SICID e SIECIC naturalmente allo scopo di rendere pienamente attuabile lo smart-working.

Nel settore civile si apprezza una adeguata sensibilità dei magistrati per la innovazione informatica; ne sono una conferma a) il ricorso generalizzato alla c.d. "trattazione scritta" delle udienze durante l'emergenza



sanitaria, modalità utilizzata in via esclusiva durante le prime fasi della stessa in forza di protocolli sottoscritti con il Foro, b) l'impiego costante dell'applicativo Microsoft Teams mercè la creazione di specifici gruppi di sezione o di Lavoro, c) la diffusione e la sempre più ampia sperimentazione di programmi informatici non ministeriali per la trattazione delle udienze in presenza e la gestione del ricevimento dei professionisti.

Conclusivamente, quanto alla comunicazione tra banche dati interne ed esterne alle cancellerie civili, sembra prossima l'attivazione della interazione con la consolle del P.M.: le prove tecniche si sono concluse positivamente con riferimento ai vari settori (procedure concorsuali, volontaria giurisdizione, civile ordinario) e si è in attesa che l'Ufficio di Procura comunichi formalmente al Tribunale formalmente la data a far tempo dalla quale le comunicazioni tra i due Uffici potranno essere gestite in digitale. Più problematica la digitalizzazione dei flussi di dati con l'Agenzia delle entrate frenata dalla mancanza di progetti ministeriali che semplifichino la trasmigrazione degli atti eliminando definitivamente il ricorso alla stampa.

#### Settore penale.

Si fanno proprie le relazioni sullo stato dell'informatizzazione dell'Ufficio presentata il 12 ed il 21 ottobre 2020 dal magistrato di riferimento per l'informatica per il settore, dott. Giuseppe Ronzino, relazioni che di seguito si riassumono.

Le stanze riservate ai magistrati sono dotate di almeno un computer fisso (non di ultima generazione) collegato alla rete nonché di una stampante condivisa. I giudici del dibattimento non dispongono, però, di una postazione di lavoro esclusiva, anche per la grave carenza di stanze; ciò è ovviamente causa di disagio nel caso non infrequente di compresenza dei Colleghi in ufficio.

Numericamente sufficiente e periodicamente ammodernata la dotazione dei computer portatili, dei quali, tuttavia, dispongono solo i giudici professionali; adeguata la diffusione dei pacchetti degli applicativi, anche se la conoscenza complessiva dei software da parte dei magistrati è ancora poco più che basilare, onde è auspicabile la organizzazione di corsi di formazione informatica in sede decentrata.

Vi è da segnalare, poi, che non tutte le camere di consiglio sono dotate di computer fissi collegati a internet e, dunque, alle banche dati di giurisprudenza; quasi tutte sono prive di stampanti. Tali carenze incidono negativamente sulla durata dell'udienza nonché sulla qualità della giurisdizione soprattutto da parte dei G.O.P. che, come accennato, possono fare affidamento solo, eventualmente, su dotazioni personali.

Quanto allo stato d'informatizzazione delle cancellerie, si rileva che il Personale non dispone di computer portatili e che gli unici applicativi accessibili da remoto sono SIAMM (spese di giustizia) e SNT (notifiche telematiche). Di recente il Ministero ha messo a disposizione per l'eventuale smart-working anche altre applicativi (Servizi WEBPG-Cassazione, Clarity, etc.)

Conclusivamente, il giudizio complessivo sulla informatizzazione degli uffici penali è positivo. Ed invero, in occasione della prima fase della emergenza epidemiologica si è potuto organizzare, con assoluta tempestività, anche in virtù di un apposito protocollo con la Procura della Repubblica e l'Ordine degli Avvocati, la celebrazione delle udienze di convalida degli arresti e del conseguente giudizio direttissimo con modalità da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams. Anche nel settore penali l'impiego di Teams è ormai consolidato per le riunioni ed i confronti a distanza.

Nel luglio scorso, poi, è stato sottoscritto un protocollo (Tribunale e Procura della Repubblica) per la sperimentazione del TIAP che ha avuto inizio il 1° ottobre u.s. e che, per la durata di sei mesi, interesserà l'ufficio GIP/GUP e il Riesame reale; allo scopo tutti i Magistrati ed i Cancellieri del settore sono stati abilitati ad accedere al Sistema TIAP Document@.

Infine, il sistema delle notifiche telematiche è a regime.

## **10) INDICAZIONE SCHEMATICA DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA TABELLA RELATIVA AL PRECEDENTE TRIENNIO.**

Come già dianzi illustrato, la proposta tabellare viene redatta senza rilevanti variazioni rispetto all'assetto organizzativo adottato con le precedenti tabelle nel testo aggiornato con le marginali modifiche resesi necessarie nel corso del passato triennio.

In ogni caso queste, in sintesi, le variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio:

- a) dimensionamento delle sezioni: sono stati aumentati di un giudice professionale gli organici sezionali della 3<sup>a</sup> sezione civile, della 2<sup>a</sup> sezione penale e della sezione GIP/GUP (variazione già attuata in via di urgenza con decreto presidenziale n. 118 del 30.12.2020 in applicazione della disposizione di cui all'art. 72 comma 1° della circolare sulle tabelle);
- b) riparto dei giudici addetti al dibattimento penale tra settore collegiale e settore monocratico: (quasi) tutti i magistrati sono riassegnati promiscuamente alle funzioni collegiali e monocratiche all'uopo incrementando da 2 a 5 i collegi; sono stati assegnati ad esclusive funzioni monocratiche quattro giudici, dei quali due per espressa domanda;
- c) riparto delle materie tra le sezioni civili: assegnazione esclusiva alla seconda sezione civile di tutti i procedimenti (contenziosi e ATP) concernenti la materia della responsabilità medica.
- d) introduzione di nuovo sistema automatico (*recius*: misto) degli affari presso la sezione Lavoro.
- e) rimodulazione degli Uffici per il Processo.

## **11) PROGRAMMI DI GESTIONE**

In applicazione di quanto disposto dall'art. 8 della Circolare consiliare del 23.7.2020, si allega al presente Documento Organizzativo Generale esclusivamente la relazione sintetica illustrativa del programma di gestione relativo ai procedimenti civili che è in corso di redazione.

Il piano per la gestione dei procedimenti penali – facoltativo anche per l'anno 2021 – non sarà predisposto.

Foggia, 11 febbraio 2021

**F.to il presidente vicario del Tribunale  
dr. Antonio Civita**